

Procedura sulla gestione dei conflitti di interesse da parte dell'Organismo di Monitoraggio

1. Finalità e struttura della Procedura

La presente Procedura (di seguito, la '**Procedura**'), basata su uno schema proposto dall'Associazione Italiana Produttori Software (di seguito "Assosoftware") - in linea con i documenti pubblicati da organismi di monitoraggio di altri codici di condotta precedentemente adottati in Italia - , stabilisce le regole e le procedure applicabili alla gestione dei conflitti di interessi nell'ambito delle attività poste in essere dall'Organismo di Monitoraggio (di seguito, '**OdM**' o '**Organismo**') costituito, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, '**GDPR**' o '**Regolamento**'), al fine di garantire il rispetto da parte dei Produttori allo stesso aderenti del '*Codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale*' approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 618 del 17 ottobre 2024 (di seguito, il '**Codice di Condotta**').

Al fine di dare attuazione e garantire il rispetto di quanto previsto dal Codice di Condotta e in particolare dal relativo Allegato D e dai paragrafi 1, 2 e 3 del *Regolamento interno sul funzionamento dell'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale, 'Regolamento interno'*), adottato in data 23 maggio 2025, l'OdM ha ritenuto opportuno redigere il presente documento al fine di:

1. definire le regole per l'individuazione di un conflitto di interessi nell'ambito delle attività svolte dall'Organismo ai sensi del Codice di Condotta;
2. identificare apposite misure e procedure per la prevenzione e la gestione di un conflitto di interessi che coinvolga un Componente o un Fornitore dell'OdM, come di seguito definiti;
3. dotarsi di un set di strumenti operativi in grado di favorire la corretta e costante attuazione di quanto previsto dal Codice di Condotta e dal Regolamento interno.

Affinché l'Organismo possa adempiere al compito di monitoraggio e controllo attribuito al medesimo dal Codice di Condotta, risulta assolutamente prioritario che i suoi Componenti garantiscano massima imparzialità e totale indipendenza.

Ciò significa anche evitare che possano insorgere delle situazioni di conflitto di interessi, reale o anche soltanto potenziale, che coinvolgano i Componenti dell'OdM, così come gli eventuali Fornitori a cui l'Organismo abbia delegato o intenda delegare lo svolgimento di specifiche attività di controllo e monitoraggio.

Per questa ragione, per mezzo della presente Procedura si identificano regole e strumenti volte ad assicurare la costante prevenzione e la corretta gestione di eventuali conflitti di interessi che potrebbero pregiudicare e compromettere l'imparzialità e l'indipendenza dell'operato dei Componenti e dei Fornitori dell'Organismo a cui quest'ultimo si affidi.

L'individuazione di misure e procedure vuole inoltre rendere lineare e trasparente la gestione di dette situazioni conflittuali, ponendosi al tempo stesso quale strumento in grado di dimostrare il corretto recepimento di quanto previsto e richiesto dal Codice di Condotta e dal Regolamento interno.

In merito alla struttura del presente documento, dopo averne indicato il campo di applicazione e le principali definizioni, la Procedura fornirà dapprima le regole da applicarsi per la corretta individuazione di un conflitto di interessi. Verranno quindi e successivamente presentate le misure da adottarsi per la prevenzione e la gestione di tali situazioni, a seconda che ad essere coinvolto sia un Componente o un Fornitore dell'Organismo e in base al momento in cui tali misure dovranno essere attuate.

2. Ambito di applicazione della Procedura

Il perimetro applicativo del presente documento deve essere definito sia in riferimento alla natura delle attività disciplinate (ambito oggettivo), sia alle categorie di soggetti che ne sono destinatari (ambito soggettivo).

2.1 Ambito oggettivo

La presente Procedura si applica alle situazioni di conflitto di interessi (secondo la definizione fornita al successivo paragrafo 5), reale o anche solo potenziale, che possono venire in rilievo nel corso e nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di controllo e monitoraggio affidate all'Organismo ai sensi del Codice di Condotta e come specificate nel Regolamento interno.

2.2 Ambito soggettivo

Dal punto di vista soggettivo, questa Procedura si applica:

- ai componenti dell'Organismo, attuali e futuri (di seguito, i '**Componenti**');
- ai fornitori di servizi a cui l'Organismo abbia delegato o intenda delegare lo svolgimento di specifiche attività di controllo e monitoraggio (di seguito, i '**Fornitori**' e, assieme ai Componenti, i '**Destinatari**').

3. Definizioni

Ai fini della presente Procedura si applicano le definizioni previste dall'art. 4 del Regolamento UE 679/2016 e dall'art. 2 del Codice. Ai medesimi fini si applicano anche le ulteriori definizioni di seguito riportate:

- **Componenti**: i tre membri dell'Organismo designati secondo le regole dettate dal Codice di Condotta e dal Regolamento interno;
- **Contratto**: si intende qualsiasi rapporto contrattuale concluso dalla Fondazione, su proposta dell'Organismo, mediante sottoscrizione di apposito contratto o accordo con un Fornitore;

- **Fondazione:** la Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, all'interno della quale opera in piena autonomia e indipendenza anche finanziaria, l'OdM;
- **Fornitore/i:** qualsiasi soggetto terzo rispetto all'organizzazione dell'Organismo, della Fondazione, dell'Associazione Italiana Produttori Software (di seguito, '**Assosoftware**') o di qualsiasi Produttore, con cui la Fondazione su proposta dell'OdM concluda un Contratto avente ad oggetto la delega o affidamento di specifiche attività di controllo e monitoraggio, ad eccezione di quelle che presuppongono o determinano l'esercizio di poteri decisionali del medesimo Organismo.

4. Fonti di riferimento

Oltre che sul Codice di Condotta e sul Regolamento interno, la presente Procedura è basata sulle seguenti fonti:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il 'Codice in materia di protezione dei dati personali', come modificato ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante 'Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679' (di seguito, il '**Codice Privacy**');;
- le Linee guida 4/2018 relative all'accREDITamento degli organismi di certificazione a norma dell'articolo 43 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, adottate in via definitiva dall'EDPB il 4 giugno 2019;
- le Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del Regolamento (UE) 2016/679, adottate dall'EDPB il 4 giugno 2019;
- il provvedimento n. 98 del 10 giugno 2020, con cui il Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera p), del Regolamento, ha approvato i requisiti per l'accREDITamento dell'OdM, tenendo conto delle osservazioni rese dall'EDPB nel parere adottato il 25 maggio 2020;
- il provvedimento n. 618 del 17 ottobre 2024, con il quale il Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera q) del Regolamento, all'esito dell'esame della richiesta di accREDITamento e della relativa documentazione presentata da Assosoftware il 30 settembre 2024, ha accREDITato l'OdM preposto alla verifica del rispetto del Codice di Condotta.

5. Individuazione di un conflitto di interessi

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmsoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto nella presente Procedura, per '**conflitto di interessi**' deve intendersi qualsiasi circostanza di fatto o di diritto, preesistente o sopravvenuta rispetto alla designazione quale Componente dell'Organismo o del conferimento dell'incarico quale Fornitore, in ragione della quale un interesse privato possa interferire, direttamente o indirettamente, con il corretto ed imparziale svolgimento dell'incarico conferito e, più in generale, delle attività di controllo demandate all'Organismo ai sensi del Codice di Condotta.

Si tratta pertanto di tutte quelle situazioni in presenza delle quali non sia possibile garantire la piena indipendenza, autonomia e terzietà dell'operato del singolo Componente, in seno all'OdM, o del Fornitore in conflitto di interessi.

A titolo meramente esemplificativo, una situazione rilevante ai sensi della presente Procedura può presentarsi ogniqualvolta un Componente, o un Fornitore, vanti interessi personali (es. rapporti di parentela con un amministratore di un Produttore aderente), professionali (es. essendo membro del collegio sindacale di una società che eserciti il controllo sul Produttore aderente) o economici (es. agendo in qualità di consulente in favore di un Produttore aderente) idonei a dar luogo a qualsiasi forma di interferenza o condizionamento nello svolgimento del proprio incarico in piena autonomia e indipendenza.

6. Misure per la prevenzione e la gestione di un conflitto di interessi

In attuazione di quanto previsto dal Codice di Condotta e dal Regolamento interno, con la presente Procedura vengono definite una serie di misure da adottarsi al fine di escludere – e se del caso gestire – ogni rischio o situazione di conflitto di interessi o di indebita interferenza, ingerenza o condizionamento, diretti o indiretti, nei lavori e nelle mansioni dell'Organismo.

Dette misure possono essere classificate a seconda:

1. della **categoria di Destinatari coinvolta**, potendo riguardare un Componente o un Fornitore;
2. del **momento in cui operano**, potendo tali misure trovare applicazione tanto in occasione della designazione di un Componente/affidamento di un'attività di controllo e monitoraggio ad un Fornitore (misure *ex ante*), quanto nel corso dell'esecuzione del relativo incarico/contratto (misure *ex post*).

6.1 Conflitti di interessi che riguardano un Componente dell'OdM

Secondo quanto previsto dal paragrafo 2 dell'Allegato D del Codice di Condotta e dell'art. 2 del Regolamento interno, tutti i Componenti dell'Organismo devono costantemente garantire la massima imparzialità ed indipendenza anche evitando ogni situazione di conflitto di interessi, reale o anche solo potenziale, sia per sé stessi che avuto riguardo a propri parenti, affini entro il terzo grado, coniugi o conviventi.

Ai requisiti elencati dalla norma appena citata si devono ulteriormente aggiungere quelli enunciati all'articolo 2.5 del Regolamento interno. Ai sensi di tale ultima disposizione, non potranno in nessun caso essere designati quali Componenti coloro che:

1. intrattengano, o abbiano intrattenuto nei tre anni precedenti, qualsiasi genere di rapporto di lavoro con uno dei Produttori Aderenti;
2. siano stati coinvolti nei lavori di redazione del Codice di condotta;
3. abbiano direttamente o indirettamente, nei tre anni precedenti, anche attraverso società, enti o organismi di cui siano o siano stati soci o amministratori, o in cui siano titolari di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla società stessa, reso servizi o fornito prodotti di qualsiasi genere ad uno o più dei Produttori Aderenti o a società dagli stessi controllate, che possano compromettere l'imparzialità o l'indipendenza di tale soggetto nell'esercizio dei compiti di controllo previsti dal Codice di condotta;
4. abbiano relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il terzo grado con membri di organi direttivi di uno dei Produttori Aderenti o con amministratori, soci, dirigenti e dipendenti di un qualsiasi Produttore Aderente.

Tanto le prerogative stabilite dal par. 2 dell'Allegato D del Codice di Condotta, quanto quelle di cui all'articolo 2.5 del Regolamento interno (i c.d. '*Requisiti Aggiuntivi*') devono essere possedute dal ciascun Componente dell'Organismo, Presidente compreso, al momento della designazione e successivamente mantenute per l'intera durata della propria carica.

Come disposto dal paragrafo 2 dell'Allegato D del Codice di Condotta, ogni Componente dovrà inderogabilmente dichiarare, senza alcun ingiustificato ritardo, **preliminarmente alla formalizzazione della propria nomina ed in qualunque momento nel corso dell'esecuzione dei propri compiti**, qualsiasi circostanza in grado di configurare o comunque determinare un conflitto di interessi, conseguentemente astenendosi dal prendere parte a qualsiasi processo decisionale e dal compiere qualsivoglia attività in seno all'Organismo per cui rilevi il conflitto di interessi che lo vede coinvolto.

Ciò dovrà avvenire attenendosi alle procedure e seguendo le formalità descritte nei paragrafi che seguono.

6.1.1 Misure per i conflitti di interessi *ex ante*

Secondo quanto disposto dall'articolo 3.2 del Regolamento interno, **all'atto dell'assegnazione dell'incarico**, ogni Componente deve dichiarare per iscritto, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, l'assenza di qualsiasi conflitto d'interessi, garantendo la propria indipendenza ed imparzialità e, se del caso, informando l'OdM, la Fondazione e i Produttori Aderenti, per il tramite di Assosoftware, riguardo a qualsiasi circostanza in grado di configurare o comunque determinare un conflitto di interessi, sia esso reale o potenziale, dovendo altresì dichiarare che nessun proprio parente o affine entro il terzo grado, né coniuge o convivente, versi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2.5 del medesimo Regolamento interno.

Tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascun Componente, Presidente compreso, mediante la compilazione di apposito modulo che, debitamente sottoscritto e completo di tutti gli allegati ivi richiesti, dovrà essere consegnato a mano o inviato tramite email alla segreteria dell'OdM.

6.1.2 Misure per i conflitti di interessi *ex post*

Secondo quanto previsto dall'articolo 3.3 del Regolamento interno, nei casi in cui, nel corso dello svolgimento del proprio mandato, emergano situazioni di conflitto di interessi che non siano state precedentemente dichiarate nei modi stabiliti dal precedente articolo 3.2 del medesimo Regolamento interno, il Componente interessato deve darne informazione all'Organismo **senza alcun ritardo e comunque non oltre quarantotto ore successive alla conoscenza dei fatti rilevanti**.

Tale comunicazione dovrà essere resa dal Componente interessato mediante la compilazione di apposito formulario che, debitamente sottoscritto e completo di tutti gli allegati ivi richiesti, dovrà essere consegnato a mano o inviato tramite e-mail alla segreteria dell'OdM.

6.1.3 Misure comuni

Come previsto dall'articolo 3.4 del Regolamento interno, in qualunque situazione di acclarato conflitto di interessi, anche solo potenziale – manifestato nelle forme e secondo le modalità descritte nei precedenti paragrafi della presente Procedura – il Componente cui lo stesso è riferito è obbligato ad **astenersi dal prendere parte a qualsiasi processo decisionale e dal compiere qualsivoglia attività in seno all'Organismo per cui rilevi il conflitto di interessi che lo vede coinvolto**.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3.5 del Regolamento interno, l'Organismo, con il supporto del Segretario, riporta nel registro previsto dalla presente Procedura tutte le situazioni in cui sia stato notificato, sollevato o anche solo eccepito un conflitto di interessi, dandone una descrizione dettagliata ed illustrando le decisioni assunte a riguardo. Detto registro, che sarà in formato elettronico e sarà custodito presso la sede dell'OdM, dovrà essere costantemente aggiornato dal personale preposto.

Infine, l'articolo 2.10 del Regolamento interno dispone che l'OdM può in qualsiasi momento deliberare, a maggioranza dei propri Componenti, **la revoca di uno o più di essi per giusta causa**, informandone entro tre giorni il Garante, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed i Produttori Aderenti, per il tramite di Assosoftware, quando si verifica:

1. una grave e ripetuta negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico ricevuto;
2. il venir meno di anche uno solo dei requisiti prescritti dal Codice di Condotta o dei c.d. *Requisiti Aggiuntivi*;
3. l'omesso o insufficiente controllo sul rispetto del Codice di condotta da parte dei Produttori Aderenti;
4. qualsiasi circostanza che possa pregiudicare, direttamente o indirettamente, l'autonomia e/o l'indipendenza del Componente.

6.2 Conflitti di interessi che riguardano un Fornitore

L'articolo 1 dell'Allegato D del Codice di Condotta permette all'Organismo, laddove lo stesso avesse necessità di personale di supporto ai fini di un efficiente svolgimento dei propri compiti, ad eccezione di quelli che determinino o presuppongano l'esercizio di poteri decisionali, di affidare il relativo incarico anche a collaboratori, consulenti o fornitori esterni di servizi in possesso di adeguate competenze nella materia oggetto del presente Codice di condotta e in relazione allo specifico settore delle Attività di Sviluppo dei Software Gestionali e/o dei Servizi concernenti l'impiego di tali SW, come definiti all'art. 2.2., lettere c) e d), del Codice medesimo.

Tali Fornitori, secondo il dettato dell'articolo 5.5 del Regolamento interno, devono tra l'altro **assumere obblighi di indipendenza ed imparzialità, trasparenza operativa ed assenza di conflitti di interessi.**

Detti obblighi sono espressamente assunti dai Fornitori nei Contratti dai medesimi sottoscritti, attenendosi e dando attuazione a quanto disposto dal Codice di Condotta, dal Regolamento interno e, più in generale, dalla normativa di volta in volta applicabile. Nel medesimo regolamento contrattuale sono altresì previsti e regolati gli obblighi, anche informativi, in capo ai Fornitori per i casi di sopravvenienza di un conflitto di interessi.

7. Vigenza e modifiche alla presente Procedura

La presente Procedura è valida e vincolante per tutti i Destinatari.

Una copia di questo documento verrà messa a disposizione di ciascun Destinatario tramite Posta Elettronica Certificata e sarà pubblicata sul sito web dell'Organismo.

La presente Procedura potrà essere modificata, integrata o integralmente sostituita in ogni momento, previa approvazione da parte dei membri dell'Organismo, per garantire i necessari adeguamenti a nuove norme di legge e/o a provvedimenti dell'Autorità, oltre che alle migliori *best practices* di settore.

Tutti i Destinatari sono tenuti a prenderne visione e a tenere in debita considerazione gli aggiornamenti che verranno apportati alla stessa e notificati di volta in volta. Nessun Destinatario potrà giustificare la propria condotta adducendo la mancata conoscenza della presente Procedura.